

**VIA MAIL**SITO sì
IFO sì**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti****Ai Componenti
il Comitato Centrale****Loro Sedi**

Si fa seguito alle *news* federali del 3 aprile, 14 aprile e 21 aprile u.s., per informare che l'Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comunicato la chiusura di alcuni siti internet.

In particolare, con riguardo al sito testcoronavirus.shop.it (cfr. all. 1), si rammenta che l'Antitrust aveva già oscurato, in via cautelare, con provvedimento del 22 marzo 2020, il sito in questione, in considerazione delle modalità di vendita ingannevoli ed aggressive utilizzate. In seguito al suddetto provvedimento cautelare, il titolare del sito ha comunicato all'Antitrust la cessazione della vendita sul sito del prodotto "Rapid test COVID-2019" e di mantenere oscurato il sito a dominio <https://testcoronavirus.shop.it> e i relativi contenuti. L'Autorità, pertanto, ha deliberato che le misure comunicate dalla società soddisfano i requisiti richiesti, senza necessità di ulteriori decisioni di natura sanzionatoria, salvo in ogni caso la verifica della loro concreta e piena attuazione.

Per quanto concerne, invece, il sito farmaciamaschile.it (cfr. all. 1), che vendeva online il farmaco con obbligo di ricetta kaletra, in violazione dell'attuale normativa, l'Antitrust, alla luce dell'esame degli atti del procedimento, ha disposto di confermare l'inibizione dell'accesso al sito, nonché la sospensione provvisoria di ogni attività attraverso il suddetto sito internet.

Infine, nel bollettino del 18 maggio (cfr. all. n. 2), relativo al sito tigershop.it, già bloccato in via cautelare con procedimento dell'8 aprile u.s. per illecite modalità nella vendita di mascherine FFP2, è stata confermata la sospensione provvisoria, pur non essendo ancora chiusa l'istruttoria, di ogni attività posta in essere dalla società Tiger Group S.r.l., consistente nella promozione e vendita, attraverso il sito in oggetto, di mascherine reclamizzate come dispositivi di protezione individuali (DPI) di classe FFP2, che risultino difforni da quelle consegnate. Nello specifico, i risultati dell'istruttoria condotta hanno dimostrato come nessuna delle 3 tipologie di mascherine FFP2 poteva essere legittimamente commercializzata sul mercato italiano come DPI. In merito alla mancata certificazione, che di fatto inibisce l'utilizzo della qualifica di FFP2, l'Antitrust ha ricordato che questi DPI sono disciplinati dal D.Lgs. 475/1992 e dal Regolamento UE 2016/425 che prevedono, oltre al rispetto di requisiti minimi di sicurezza, una procedura di valutazione della conformità e di verifica dei requisiti per la marcatura CE. Inoltre, i prodotti messi in commercio da [tigershop](https://tigershop.it) non potevano nemmeno avvalersi della deroga all'immissione in commercio prevista dall'art. 15 del D.L. 18/2020.

Cordiali saluti

Roma, 26 maggio 2020

All.2

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it